

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4913

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SEMENZATO e PIERONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2000

—————

Tutela dell’uso personale e senza fine di lucro nella riproduzione di *software*, libri di testo e brani musicali. Modifiche alle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 18 agosto 2000, n. 248, sul diritto d’autore

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Le nuove norme di tutela del diritto d'autore, divenute legge lo scorso 18 agosto (legge 18 agosto 2000, n. 248), si prestano purtroppo ad interpretazioni discordanti quando si tratta di copie per uso personale e senza fini di lucro. Il rischio è di produrre effetti, forse non previsti dal legislatore, ma certamente perseguiti dalle potenti *lobby* dei produttori di *software*, delle case discografiche e degli editori. Il rischio è che le modifiche apportate alla legge 22 aprile 1941, n. 633, producano anche nuove e indebite misure repressive. Nonostante lo stesso relatore della legge abbia più volte precisato che essa non si rivolge a coloro che duplicano per uso personale e senza fine di lucro, sono presenti, nel testo approvato, delle formulazioni che invece sembrano equiparare la copia individuale alla duplicazione di massa e al commercio abusivo. Di qui la necessità di intervenire sull'articolato recentemente varato per fugare ogni ambiguità a favore di una chiara tutela dell'uso individuale e senza fini di lucro di copie di *software*, di libri di testo e di brani musicali.

Non c'è dubbio, infatti, che la copia per uso personale non può essere perseguita sia perché questo produrrebbe limitazioni alla diffusione di conoscenze e di cultura nell'ambito della società, sia perché nei settori in questione il suo impatto economico è già largamente previsto e conteggiato nel prezzo di vendita.

Peraltro è noto che le maggiori aziende di *software* hanno per anni fatto una politica di incentivazione delle copie non originali al fine di conquistare con i loro prodotti posizioni dominanti sul mercato. Non si dimentichi che una delle principali aziende di *software*, la Microsoft, è finita nel mirino del-

l'*antitrust* statunitense proprio per una politica di questo tipo. Sarebbero perciò anomale interpretazioni secondo cui ora il legislatore interviene in forma drastica sulla situazione con l'effetto di congelare i rapporti di forza esistenti e danneggiando gli operatori che scelgono di essere presenti nel settore attraverso politiche di offerta gratuita di *software*.

La questione è ancor più chiara per le copie di brani musicali in quanto la legge 5 febbraio 1992, n. 93, già prevede un aumento del 10 per cento del prezzo di vendita come copertura preventiva della riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei *compact disc* musicali. Non è perciò accettabile il tentativo di molte case discografiche di criminalizzare tale riproduzione. In particolare non può essere criminalizzata la riproduzione di brani musicali quando essa avviene tramite *Internet*.

Internet rappresenta, infatti, la nuova dimensione della comunicazione ed è necessario che in particolare chi ha scelto la rete e le tecnologie informatiche come oggetto del proprio *business* ne accetti logiche e funzionamento senza invocare all'ultimo ottocentesche misure protezionistiche.

Ugualmente noto è il fatto che gli editori di libri di testo giustifichino da anni l'elevato costo dei volumi in considerazione della possibilità della loro riproduzione fotostatica.

Fotocopie dei libri di testo

La scelta fatta con l'articolo 2 della legge 18 agosto 2000, n. 248, di limitare al 15 per cento le fotocopie o xerocopie delle opere di ingegno troverebbe un logico spazio solo in presenza di un mercato calmierato dove i bassi prezzi delle opere, in particolare dei libri di testo, andassero a colmare il *gap* imposto con tale limitazione. In realtà siamo in

presenza di una continua lievitazione dei prezzi che già inglobano il comportamento studentesco di duplicazione dei testi.

Inoltre le modalità previste dalla legge per vietare fotocopie per più del 15 per cento del testo e per farsi pagare i relativi diritti finirebbe, se applicata, col mettere al bando le macchine fotocopiatrici dalle università.

Ancor più sconsiderato è poi l'intervento restrittivo sulle biblioteche pubbliche dato che vengono posti divieti che produrranno una diminuzione delle prestazioni di servizi culturali soprattutto da parte delle piccole biblioteche.

Un trattamento speciale per il software

In Italia il diritto d'autore è regolato dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata a più riprese per includere anche i programmi *software* nella lista delle opere dell'ingegno tutelate contro le possibili violazioni del *copyright*.

Anziché estendere ai programmi le stesse regole valide per le altre opere dell'ingegno, la legge ha riservato al *software* un trattamento particolare, che punisce i cosiddetti «pirati di programmi» in maniera molto più dura di quanto non si faccia con i pirati di musica o di libri.

Dietro questo trattamento speciale, riservato unicamente alla copia del *software*, molti esperti di informatica e giuristi hanno individuato le pressioni esercitate dalle grandi case produttrici di software per far approvare, a tutela dei loro interessi, una legge particolarmente punitiva contro la copia dei programmi per elaboratore.

Si tratta di una normativa protezionista che non considera che parte di questo *software* ha valore economico perché si basa sul fatto che due grandi invenzioni - il *Transmission Control Protocol/Internet* (TCP-IP) e l'*Hyper text transefr protocol* (HTTP) - che stanno alla base di *Internet* sono state messe a disposizione gratuitamente. Ancor meno considera che esiste una forte tendenza

alla politica del *software* libero praticato da varie società e ricercatori per conquistare settori di mercato o per agevolare la ricerca di innovazione sui programmi.

La legge approvata tende decisamente ad ostacolare questi percorso a tutto vantaggio di alcune grosse multinazionali.

Una storia di assurde interpretazioni

Prima della modifica del luglio scorso, l'articolo 171-*bis* recitava testualmente che: «Chiunque abusivamente duplica a fini di lucro, programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della reclusione da tre mesi a tre anni e della multa da lire 500.000 a lire 6.000.000.»

Si è voluto ora inserire - e solo per questa fattispecie - la finalità del profitto al posto di quella del fine di lucro. Questa scelta introduce il rischio di far diventare reato la copia personale.

Già in base al precedente testo dell'articolo 171-*bis*, ad esempio, una persona facente parte di un'associazione pacifista è stata processata come «importatore, venditore e distributore di programmi a scopo commerciale» per la semplice presenza nel suo computer di una copia (già installata) del programma *Word 6* di Microsoft, evidentemente adibita ad uso personale e dell'associazione. Solo dopo vari anni vi è stata ovviamente l'assoluzione.

Per presunte violazioni (peraltro mai dimostrate) dell'articolo 171 bis, nel maggio 1994 centinaia di nodi della telematica sociale italiana sono stati oscurati, con un'inutile catena di sequestri e processi (la più grande operazione di polizia informatica della storia dell'umanità) che si è conclusa con un nulla di fatto e ha avuto solamente un effetto intimidatorio contro la copia ad uso personale del *software*.

Aggrappandosi all'articolo 171 bis si è cercato di dimostrare il «fine di lucro» insito nella copia ad uso personale dei programmi, per molti versi analoga alla copia di musica ad uso personale (pratica sociale ormai accettata e diffusa).

La differenza tra profitto e lucro

Opportunamente alcuni magistrati hanno fatto le necessarie distinzioni tra copia ad uso personale e commercio di *software* pirata, tra «scopo di lucro» e semplice profitto. La più famosa di queste sentenze è quella del 26 novembre 1996, emessa dalla pretura circondariale di Cagliari nel caso esaminato dal giudice Massimo Deplano. Nella sentenza si legge che «La duplicazione e la detenzione acquistano rilievo penale in tanto in quanto siano finalizzate rispettivamente al lucro ed alla commercializzazione. Tali condotte sono pertanto sanzionate solo se sorrette dal dolo specifico indicato. In particolare deve ritenersi che, di per se, la duplicazione del programma non solo non assurge in alcun modo a fatto penalmente rilevante, ma è senza dubbio consentita dalla normativa attuale in tema di diritto d'autore».

Nella nuova versione dell'articolo 171-bis le parole «a scopo di lucro» sono state sostituite con la frase «per trarre profitto». Le nuove modifiche alla legge sul diritto d'autore sembrano nate proprio per contrastare il citato orientamento giurisprudenziale basato, tra l'altro, sulla differenza tra lucro e profitto.

«Il termine *lucro* - sostiene il magistrato - indica esclusivamente un guadagno patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o più beni; esso non coincide in linea di prin-

cipio con il termine *profitto*, che ha un significato ben più ampio».

Proprio queste doverose distinzioni tra «lucro» e «profitto» avevano chiarito la non punibilità della copia ad uso personale del *software*, ora la vicenda è molto più confusa. La BSA, l'alleanza dei produttori di *software* sta mettendo in campo campagne di pressione per far interpretare la legge in modo che il *profitto* sia esteso fino alla copia per uso personale di un programma e dunque punito con la stessa durezza riservata a chi copia programmi a scopo di lucro, per rivenderli clandestinamente e guadagnarci. Una punizione che va da sei mesi a sei anni di carcere, pene analoghe a quelle riservate in caso di omicidio colposo plurimo.

Di qui la necessità di ripristinare il «fine di lucro» come oggetto del reato.

Le modifiche proposte

Con l'articolo 1 si abolisce il limite del 15 per cento nella riproduzione di libri e si cancella la farraginoso procedura mirante ad impedire l'uso delle fotocopiatrici.

Con l'articolo 2 si sostituisce la dizione «per trarre profitto con quella «con scopi di lucro» che esclude, come spiegato, l'uso personale dall'ambito dei reati.

Con l'articolo 3 si interviene sull'articolo 16 della nuova legge che sanziona non solo la duplicazione e riproduzione, ma anche l'utilizzo di opere tutelate. Appare evidente la necessità di escludere esplicitamente le sanzioni per l'uso personale al fine di evitare che venga considerato reato anche l'uso casalingo del videoregistratore o del masterizzatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma le parole: «nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità» sono soppresse;

b) al quarto comma sono soppressi il secondo, terzo, quarto e quinto periodo.

Art. 2

1. All'articolo 171-*bis* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «per trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro»;

b) al comma 2 le parole: «al fine di trarne profitto» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di lucro»

Art. 3

1. All'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248, al comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Ad eccezione dell'uso personale senza fine di lucro».

